

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI PREVISTE DAI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] irettore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni

[soggetto ospitante]

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito denominata "Università", con sede in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480, rappresentata dalla Presidente *pro tempore* della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata ad Empoli (FI) il 4/3/1966, C.F. GSTBTT66C44D403J, a quanto appresso autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018

[soggetto promotore]

Premesso che

- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, all'art. 6, co 3, prevede tra l'altro che:
- la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", prevede che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, con il quale il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettoriale, 6 aprile 2012, n. 329 (prot. n. 25730), all'art. 30, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo" affida alle stesse «il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi»;
- l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

considerato che

- che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra L'Università degli studi di Firenze, "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini professionalizzanti per il corso di Laurea in "Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche", a favore dei propri studenti. Si rileva che il numero dei tirocinanti da ammetterà sarà di volta in volta accolto previa verifica del profilo professionale di appartenenza e dell'effettiva disponibilità di posti.

Art. 2 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della Pec di perfezionamento della stessa e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi indicati all'art. 12 del presente atto. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti e, in ogni caso, sarà assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 3 – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 4 – Valutazione del Tirocinio

Ai fini della valutazione delle attività, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente. Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il Tirocinio è, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 5 – Diritti e doveri dello studente in tirocinio

Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- indossare in modo visibile il cartellino identificativo con foto;
- indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo, che, di norma, non sarà fornito dai soggetti firmatari del presente atto;
- compilare correttamente il registro presenze;
- rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
- informare immediatamente il tutor di riferimento in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo;
- informare immediatamente il tutor di riferimento non appena sia accertato il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor e dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ospitante;
- procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa.
- Di tali obblighi e doveri lo Studente tirocinante è puntualmente edotto dal tutor universitario e dal tutor aziendale.
- Lo studente tirocinante gode di parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e parcheggio, il cui accesso, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo a carico dello studente.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Coperture Assicurative

Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 artt. 1 n. 28 e 4 n. 5.

L' Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità e ai compiti che istituzionalmente gli competono.

Sono esclusi dalla garanzia di cui al punto 2 del presente articolo i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo.

Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative. È possibile prendere visione degli estremi delle predette polizze assicurative al seguente link: <https://www.unifi.it/it/studia-con-noi/vivere-luniversita/salute-e-sport/coperture-assicurative>.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art.7 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzi, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza degli artt. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il tirocinante a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose;
- idoneità medica;
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato;
- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il tirocinante fosse classificato esposto di categoria A, l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei tirocinanti, provvede a:

- fornire al tirocinante dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;
- ove il tirocinante fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;
- fornire al tirocinante una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;
- fornire al tirocinante specifiche formazioni e informazioni in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i tirocinanti al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 8 – Trattamento Dati Personalni

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 9 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali e universitari vigenti e, in particolare, dei Codici etici e di comportamento e dei Regolamenti sulla Sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it) e ai seguenti link dell'Ateneo (https://www.unifi.it/sites/default/files/2025-03/codice_etico_e_di_comportamento_1.pdf e https://www.unifi.it/sites/default/files/migrated/documents/dr_401_17_regolamento_salute_luoghi_lavoro.pdf)

Art.10 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art.11 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Art. 12 – Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda Sanitaria Locale Viterbo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
- Università degli Studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, approvato e sottoscritto

p. Azienda Sanitaria Locale Viterbo:

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni _____

p. L'Università degli Studi di Firenze

La Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti _____